

Foglio Informativo

PHONE BANK

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – 05018 – TR – Capitale Sociale € 35.680.702,00 i.v. – C.F., P. IVA. e Iscrizione Reg. Imprese di Terni n. 00063960553 – ABI 6220 – Albo delle Banche n. 5123 – REA 105047 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

Sito web: www.cariorvieto.it - Info: info@cariorvieto.it - Telefono: 0763/399381/82 – Fax: 0763/344286

CHE COS' È IL SERVIZIO PHONE BANK

Il servizio consente – tramite telefono di rete fissa o mobile (cellulare) – di gestire i propri rapporti con la Banca e le proprie risorse finanziarie in modo rapido e sicuro e direttamente dalla propria abitazione, ufficio o anche in viaggio.

Il servizio - secondo le opzioni richieste dal Cliente ed attivate dalla Banca - consente di:

- ⇒ ottenere informazioni su saldi e movimenti di conti correnti e dossier titoli (comprese le informazioni sugli ordini disposti);
- ⇒ eseguire disposizioni di pagamento (bonifici);
- ⇒ effettuare operazioni di compravendita di strumenti finanziari.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ⇒ poiché l'identificazione del Cliente e la conseguente operatività verrà effettuata, tramite rete telefonica, attraverso il riconoscimento della combinazione CODICE UTENTE e PIN che saranno digitati dall'utente sulla tastiera telefonica, è possibile un utilizzo fraudolento da parte di terzi non legittimati e pertanto va osservata la massima attenzione nel mantenere segreti i PIN e il CODICE UTENTE. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici sopra menzionati e risponde del loro eventuale indebito uso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Avvertenza

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, e sono valide sino a nuovo avviso. Le singole operazioni non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

Costo di attivazione del servizio	€ 10,00
Servizi informativi tramite risponditore automatico	gratuiti
Servizi informativi tramite operatore	€ 2,00
Commissioni su Bonifici:	
– su nostra Banca	€ 2,00
– su altre banche	€ 2,50
Commissioni su negoziazione titoli azionari	0,45% (min. € 10,00)
Commissioni compravendita titoli obbligazionari e titoli di Stato (MOT)	0,30% (min. € 5,50)
Commissioni su sottoscrizione BOT ⁽¹⁾:	
– trimestrali	0,10%
– semestrali	0,20%
– annuali	0,30%
Spese per eseguito	€ 2,50
Spese fisse per ineseguito	€ 1,50
Spese per invio comunicazioni ⁽²⁾	€ 1,60

(oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto)

- (1) Ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, in ogni caso la commissione da applicare sarà ridotta in modo da garantire che il prezzo totale di vendita dei BOT, comprensivo di detta commissione, non risulti superiore a 100 euro per ogni 100 euro di capitale sottoscritto.
- (2) La spesa è pari a zero laddove la comunicazione abbia ad oggetto una "proposta di modifica unilaterale del contratto", ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per le comunicazioni rese ai sensi di legge:
- la spesa è pari a zero laddove inviata mediante strumenti telematici, ai sensi del D. Lgs. n. 141 del 13.08.2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - la spesa è sempre pari a zero per i clienti che rivestono la qualifica di Consumatore o di Microimpresa secondo le definizioni di cui alla Legenda.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

- Recesso, da parte del Cliente, dal contratto di "PhoneBankBPB": *in qualsiasi momento senza preavviso, dandone comunicazione scritta alla Banca.*
- Recesso, da parte della Banca, dal contratto di "PhoneBankBPB": *in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 2 mesi, ovvero senza preavviso in presenza di un giustificato motivo. Tale termine di preavviso di due mesi non si applica ai clienti che non rivestano la qualifica di Consumatore o Microimpresa, per i quali ha valenza il termine di preavviso di 3 giorni.*

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi

La Banca può modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e/o contrattuali relative al rapporto. In particolare, la Banca comunica espressamente al Cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e/o contrattuali con preavviso minimo di due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione della variazione. Sino a quest'ultima data, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e spese di chiusura. Decorso il suddetto termine di due mesi senza che il Cliente abbia comunicato alla Banca che non intende accettare le nuove condizioni, la modifica si intenderà accettata e sarà quindi applicata.

Reclami e condizioni di procedibilità della domanda giudiziale

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (P.zza della Repubblica, 21 - 05018 Orvieto - email: ufficioreclami@cariorvieto.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La Guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.cariorvieto.it e presso tutte le filiali.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari è tenuto preliminarmente, ai sensi della vigente normativa in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ex D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28, a esperire il procedimento di mediazione, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385.

LEGENDA

Tecniche di comunicazione a distanza	Si intendono tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della Banca o di un suo incaricato.
Servizi di Internet Banking	Si intende la possibilità che la Banca offre al cliente di effettuare a distanza - tramite un collegamento ad Internet - operazioni di interrogazione, disposizioni, acquisto vendita di strumenti finanziari, ecc. secondo i servizi abilitati.
Sistemi di identificazione	Si intendono i codici: Username, password e PIN che consentono l'identificazione del cliente, ovvero i diversi sistemi e procedure di identificazione che la Banca dovesse adottare per motivi di sicurezza, previa comunicazione al Cliente.
P.I.N.	Personal Identification Number. Sono i codici personali necessari per l'accesso al servizio.
Consumatore	Indica la persona fisica che agisce per fini che non rientrano nell'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come definito dall'articolo 3, comma 1 lettera a) del D.Lgs., 6 settembre 2005, 206 (Codice del Consumo) o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale articolo.
Microimpresa	Indica l'impresa che presenta i requisiti tempo per tempo individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione alle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 84, lettera b) della direttiva 2007/64/CE.

IN CASO DI OFFERTA "FUORI SEDE"

Da compilare a cura dei "Promotori Finanziari", del personale di "Società convenzionate" e del personale del "nostro Istituto", solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME, INDIRIZZO, TELEFONO, E-MAIL DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE **FOGLIO INFORMATIVO** E DEL DOCUMENTO "PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE".

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL PRESENTE **FOGLIO INFORMATIVO** E DEL DOCUMENTO "PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE".

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO, DEL DOCUMENTO "PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE".

(DATA)

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.